

Proposta di deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO "NORME DI ATTUAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 05.01.1996 n. 25 con la quale è stata approvata la disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande che dice: " Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima Legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico";

RILEVATO che non è stato ancora approvato tale regolamento e che in base alla Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 la competenza in materia è passata alla regione la quale non ha provveduto alla regolamentazione di tale legge;

CONSIDERATO che

- a) a norma dell'articolo 6, comma 3° della Legge 25.08.1991 n. 287, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per il rilascio di autorizzazioni è stata istituita una commissione unica per ciascuna provincia;
- b) i criteri per il rilascio di autorizzazioni sono stati inviati a detta Commissione per l'espressione del parere obbligatorio e vincolante;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare anche le " Norme Tecniche" per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande aggiornate con le norme tecniche del PRG e con la normativa nazionale e regionale sulla rumorosità e tutela della pubblica quiete;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato a norma dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/00;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti ai sensi dell'articolo 97, comma 4 lettera a) del citato decreto legislativo;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento "Norme di Attuazione per il rilascio di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande", composto da n. 21 articoli che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

- Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Limena, li 16.05.2003

Il responsabile del 2° settore
f.to (Furlan Lino)

**NORME DI ATTUAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

INDICE

- Art.1 Nuove autorizzazioni
- Art.2 Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee
- Art.3 Definizione della superficie di somministrazione
- Art.4 Superficie minima dei locali per la somministrazione di alimenti e bevande
- Art.5 Superficie minima dei locali di servizio
- Art.6 Autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- Art.7 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni
- Art.8 Criteri di priorità
- Art.9 Autorizzazioni temporanee
- Art.10 Ampliamento di esercizi esistenti
- Art.11 Trasferimento di esercizi e subingresso
- Art.12 Autorizzazioni nei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e svago
- Art.13 Pubblici esercizi in complessi recettivi
- Art.14 Spacci interni e Circoli privati
- Art.15 Concessioni di suolo pubblico
- Art.16 Divieti
- Art.17 Comunicazioni
- Art.18 Revoca delle autorizzazioni
- Art.19 Esercizi non soggetti a pianificazione
- Art.20 Parcheggi
- Art.21 Collegamento con le altre normative

A cura dell'ufficio commercio
Limena 01.04.2003

Art. 1 Nuove autorizzazioni

Il Comune può rilasciare nuove autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per zona e per categoria secondo quanto determinato dal provvedimento del Sindaco assunto a norma dell'articolo 26 del D. L. 28.12.1993 n. 542.

Art. 2 - Suddivisione territoriale in zone omogenee

In considerazione della dimensione demografica del comune e della mobilità rilevata, l'intero territorio comunale è stato suddiviso in tre zone omogenee, come risulta dalla planimetria allegata e precisamente:

Zona omogenea – centro

zona omogenea – area industriale-commerciale-direzionale

zona omogenea – Del Medico, Taggi di Sopra, Taggi di Sotto

L'equilibrio tra esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e la presumibile capacità di domanda della popolazione è stata ricercata considerando la popolazione al 31.12.2002 pari a 13.125 abitanti e abitanti/equivalenti.

Art. 3 - Definizione della superficie di somministrazione

Per superficie di somministrazione di un esercizio pubblico si intende la superficie destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione, esclusa quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, agli uffici ed ai servizi.

Se nello stesso locale sono esercitate sia l'attività di somministrazione di alimenti che l'attività di somministrazione di bevande (tipologie "A" e "B") le relative superfici dovranno essere considerate separatamente.

Per la tipologia "C" la superficie di somministrazione va indicata separatamente da quella destinata a trattenimento e svago, ove sia applicabile il punto 3.3 dell'art. 3

La somministrazione può essere effettuata anche su superficie scoperta – privata o in concessione di uso di suolo pubblico – eventualmente protetta da tendoni o tettoie.

L'autorizzazione a utilizzare area scoperta ai fini del comma precedente viene rilasciata dal Sindaco, anche se trattasi di area privata, secondo le procedure del presente piano.

La superficie scoperta non concorre alla formazione della superficie minima ed il suo uso viene autorizzato al di fuori delle norme relative alla superficie globale.

Art. 4 - Superficie minima dei locali per la somministrazione di alimenti e bevande

Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi, per il trasferimento di quelli esistenti, per l'ampliamento delle attività, è subordinata al rispetto dei seguenti valori di superficie minima di somministrazione

| | | | | |
|-----------|---|--------|-----|---------|
| tipologia | A | mq. 80 | C | mq. 200 |
| | B | mq. 50 | A+B | mq. 105 |

La superficie minima fissata per gli esercizi della categoria "C" si applica nel caso non sia possibile distinguere la superficie destinata alla somministrazione da quella destinata allo svago. Ove tale distinzione sia possibile, alla parte riservata alla somministrazione si applica la superficie minima della tipologia corrispondente, rimanendo non definita la superficie minima per la parte utilizzata per attività di svago.

E' ammesso il rilascio di autorizzazioni per esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in abbinamento con attività di vendita dei prodotti di generi di monopoli e accessori.

La vendita di altri generi sia alimentari che non alimentari deve avvenire in locali attigui anche se comunicanti.

Questi minimi di superficie non sono richiesti per le concessioni all'interno del centro storico come individuato dal PRG.

Art. 5 - Superfici minime dei locali di servizio

La superficie di servizio è quella costituita dai locali normalmente utilizzati per la conduzione dell'esercizio, quali: cucine, magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi igienici, spogliatoi, uffici, celle frigorifere.

In relazione all'importanza della superficie di servizio, determinante per le garanzie igienico – sanitarie dell'esercizio e per l'adozione di validi criteri di gestione, si indicano dei minimi che dovranno essere recepiti dagli strumenti urbanistici attuativi per i nuovi esercizi:

| | | |
|-----------|----------|-------------|
| tipologia | A mq. 30 | C mq. 50 |
| | B mq. 20 | A+B mq. 45. |

Questi minimi di superficie di servizio non sono richiesti nella zona del centro storico come individuata dal PRG.

Art. 6 - Autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinata al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 3 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, nei seguenti casi:

- a) apertura di nuovo esercizio;
- b) ampliamento dell'esercizio esistente;
- c) trasferimento di esercizio;
- d) trasformazione di esercizio esistente con l'aggiunta di altre attività non previste dall'autorizzazione originaria;
- e) subingresso in esercizio esistente.

Art. 7 - Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

Coloro che intendono esercitare le attività di cui all'articolo precedente, devono presentare domanda al Sindaco. Nella richiesta, redatta su carta legale, oltre alle complete generalità e al numero di codice fiscale, deve essere precisato il tipo di attività che intendono svolgere ed indicate: superficie di somministrazione, superfici relative ai servizi accessori, ubicazione dell'esercizio, con specificazione della via e numero civico.

Devono inoltre produrre:

- la planimetria quotata (in scala 1:100) descrittiva dei locali di somministrazione e di quelli di servizio;
- il documento comprovante l'iscrizione al registro degli esercenti previsto dall'art. 2 della Legge 25 agosto 1991, n. 287

Le certificazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Autorità Sanitaria previste dalle vigenti norme, saranno acquisite direttamente dall'ufficio commercio.

Art. 8 - Criteri di priorità

Per il rilascio delle autorizzazioni costituisce ragione di priorità e comunque condizione favorevole, il fatto che la domanda riguardi un esercizio che:

- sia inserito in un programma progettuale unitario relativo ad un complesso di più attività commerciali e non, capace di costruire un nucleo e di integrarsi con attrezzature collettive e di servizio;
- vada a collocarsi in edificio di particolare pregio architettonico;
- venga trasferito dal centro in altre zone per mancanza di aree di parcheggio,
- abbia una dotazione di parcheggi propri o con possibilità di riservarli con atto d'obbligo nella misura di cui all'articolo 20 ,comma 2° del presente regolamento;
- a parità di condizioni si seguirà l'ordine cronologico di presentazioni delle domande al protocollo.

Art. 9 - Autorizzazioni temporanee

In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, il rilascio di autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande avviene in deroga ai criteri e parametri previsti dall'articolo 3, comma 4 della Legge n. 287/1991.

Le autorizzazioni temporanee sono valide solo per il periodo di svolgimento delle manifestazioni e per i locali e le superfici cui si riferiscono.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo se il richiedente è iscritto al Rec (Registro esercenti il commercio) per somministrazione alimenti e bevande ad eccezione delle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, come stabilito dall'articolo 52, comma 17, della Legge n. 448/2001.

L'autorizzazione temporanea è sostituita da una denuncia di inizio attività di cui all'articolo 19 della Legge 07.08.1990 n. 241.

Per l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 287/1991 con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici e fatta salva la possibilità di eventuali deroghe in materia di disponibilità di servizi igienici di pertinenza dei locali dove avviene la somministrazione temporanea.

L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione è sottoposto al divieto previsto per le bevande alcoliche dall'articolo 5, comma 2° della legge n. 287/1991.

Sono di natura politica le manifestazioni organizzate da partiti politici rappresentate in assemblee nazionali e regionali a norma dell'articolo 4 del DPR 633/72 (disciplina dell'IVA).

Sono di carattere religioso le manifestazioni organizzate e promosse da un ente di una confessione religiosa dei culti destinatari dell'8 per mille.

Hanno il carattere di beneficenza le manifestazioni la cui normativa di riferimento è il D. Lgs. 460/97 e che sia preventivamente accertata l'assenza del fine di lucro con la devoluzione per scopi benefici di una quota significativa dei proventi a norma del D. Lgs. 135/2001.

Le autorizzazioni previste nel presente articolo possono essere rilasciate ad ogni richiedente per un unico o per più periodi di tempo purché non superiori a 90 giorni totali per ogni anno solare.

Art. 10 - Ampliamento di esercizi esistenti

I titolari di esercizi attivati che dispongono di una superficie di somministrazione inferiore ai minimi stabiliti, possono continuare l'attività negli stessi locali. Possono inoltre ampliare la superficie di somministrazione fino al raggiungimento dei minimi stabiliti, dandone preventiva comunicazione al Comune ed allegando, una planimetria in scala

1:100, dichiarando l'osservanza delle norme relative all'usabilità ed idoneità igienico sanitaria dei locali.

L'aggiunta di altre attività tra quelle indicate dal presente regolamento, comporta l'adeguamento delle superfici ai minimi stabiliti dalle presenti norme.

Art. 11 - Trasferimento di esercizi e subingresso

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, per il trasferimento di un esercizio il richiedente deve presentare domanda di autorizzazione al Sindaco, corredandola della documentazione di cui all'art. 5.

In ogni caso la superficie di somministrazione del nuovo locale non può essere inferiore ai minimi previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

Le autorizzazioni al subingresso sono regolate dall'art. 7 della Legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 12 - Autorizzazioni nei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e svago

Il rilascio di autorizzazioni di tipo "C" per la somministrazione di alimenti e / o bevande nei locali di pubblico spettacolo o di ritrovo non è soggetto alle disposizioni di cui ai presenti criteri.

Le suddette autorizzazioni sono rilasciate al titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di trattenimento e svago, e non possono essere trasferite in proprietà separatamente dall'attività principale di cui sono complementari. Esse possono essere, eventualmente, oggetto di affidamento in gestione a terzi.

Art. 13 - Pubblici esercizi in complessi ricettivi

La somministrazione dei pasti e delle bevande presso i complessi ricettivi alberghieri o a carattere turistico - sociale, fatta salva l'idoneità igienico sanitaria dei locali, non è soggetta alle norme dei presenti criteri qualora essa venga effettuata nei confronti degli ospiti del complesso stesso.

Nell'ipotesi prevista al precedente punto, è fatto divieto di esporre insegne all'esterno del complesso stesso con l'indicazione di bar, caffè, ristorante, trattoria e simili, salvo che le suddette insegne non riportino una specificazione dalla quale sia chiaramente indicato che tale somministrazione è riservata ai soli ospiti del complesso ricettivo.

Art. 14 - Spacci interni e circoli privati

Per "spacci interni" s'intendono i luoghi ove avviene la somministrazione di alimenti o bevande limitatamente a dipendenti da Enti Imprese pubbliche o private, a militari o a soci di circoli privati, nelle scuole o negli ospedali. Per "circoli privati" si intendono i luoghi ove la medesima attività viene svolta a favore esclusivamente dei soci; la somministrazione è effettuata in appositi locali non aperti al pubblico, per i quali sia esclusa ogni possibilità, per chiunque, di libero accesso all'esterno.

L'autorizzazione di somministrazione per "spacci interni" e "circoli privati" è rilasciata a seguito di istanza al Sindaco, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 5 delle presenti norme.

I "circoli privati" debbono inoltre allegare i seguenti documenti:

- atto pubblico redatto da Notaio o altro Pubblico Ufficiale (ex art. 2699, C.C.) dal quale risulti l'accordo circa l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione;
- il certificato di affiliazione ad un ente di carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute del Ministero dell'Interno.

Tale certificazione deve esser presentata entro il 31 gennaio di ogni anno.

E' fatto obbligo di apporre all'ingresso dello "spaccio interno" e del "circolo privato" apposito cartello che indichi il divieto di accesso alle persone non aventi titolo.

E' fatto divieto di esporre all'esterno dello spaccio e del circolo, o dell'edificio che lo contiene, insegne con l'indicazione di bar, caffè, ristorante, trattoria e simili, salvo che le suddette insegne non facciano esplicito riferimento alla limitazione di ingresso ai soli aventi titolo.

Art. 15 - Concessioni di suolo pubblico

Le nuove concessioni per l'uso di suolo pubblico sono rilasciate ai titolari di autorizzazione di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a condizione che gli esercizi siano dotati delle caratteristiche igienico - sanitarie previste dal regolamento comunale d'igiene e sanità, nonché dalle norme legislative che regolano la materia.

Può essere concessa superficie di plateatico – ove disponibile e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge – ai titolari di autorizzazioni per le attività di cui alle presenti norme di attuazione, purché dispongano della superficie minima di servizio di cui all'art. 3.

Le concessioni per l'uso del suolo pubblico rilasciate a titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per lo svolgimento della loro attività, sono trasmissibili in caso di subingresso, a qualunque titolo esso avvenga.

Art. 16 - Divieti

Negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante e convegni, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto, è vietata la somministrazione di bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume (l'art. 5, 2° comma della Legge n. 287/91).

Per gli esercizi appartenenti alla tipologia "C" l'autorizzazione è concedibile limitatamente ai casi nei quali i locali di svago siano: sale da ballo e da gioco, cinematografiche, teatri e locali notturni.

Gli esercizi pubblici che vengano richiesti ed autorizzati ai piani terra dei condomini e nell'ambito di quartieri residenziali sono obbligati, i primi, a rispettare un orario solo diurno con chiusura obbligatoria entro le ore 20.30 durante l'orario solare e 21.30 durante il periodo di vigenza dell'ora legale ed i secondi potranno subire delle limitazioni agli orari, anche in via permanente, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o comunque nell'interesse pubblico, come previsto dagli articolo 4 e 5 della L. R. 14.09.1994 n. 40.

Art. 17 - Comunicazioni

I titolari di autorizzazioni relative ad esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti a comunicare al Comune:

- a) le sospensioni dell'attività dell'esercizio fino ai 30 giorni; la comunicazione dovrà pervenire entro il quinto giorno precedente la chiusura;
- b) le sospensioni dell'attività dell'esercizio di durata superiore ai trenta giorni; la comunicazione, **debitamente motivata**, dovrà pervenire entro i dieci giorni precedenti la chiusura;

- c) gli ampliamenti sino al limite della superficie minima;
- d) le diminuzioni della superficie degli esercizi esistenti purché non al di sotto dei limiti di superficie minima.

Le comunicazioni di cui alle lettere c) e d) dovranno pervenire almeno 30 giorni prima di dar corso alle modifiche.

Le comunicazioni sono sottoscritte, sotto la propria responsabilità, dai titolari dell'autorizzazione e debbono essere corredate di idonea documentazione.

Qualora, in sede di verifica, si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato, i competenti organi comunali procedono secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

Art. 18 - Revoca delle autorizzazioni

Oltre che nei casi previsti dal T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'autorizzazione è revocata anche qualora il titolare:

- a) non attivi l'esercizio entro 6 mesi dalla data del rilascio della licenza o entro 12 ove si tratti di esercizi inseriti in centri commerciali o in punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 mq. esclusi magazzini e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda l'attività dell'esercizio per un periodo superiore ad un anno;
- c) venga cancellato dal Registro di cui al capo I della Legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 19 - Esercizi non soggetti a pianificazione

Ai sensi dell'art. 3, commi 4° e 5° della Legge n. 287/91, non è soggetto alle norme del presente piano, il rilascio delle autorizzazioni concernenti

1. L'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande annessi:
 - a) agli alberghi, pensioni e locande o ai complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, qualora la somministrazione di alimenti e bevande avvenga alle sole persone alloggiate;
 - b) alle mense aziendali e agli spacci annessi ai circoli privati ed agli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, il cui numero dei soci non può essere inferiore a 100.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi posti:
 - c) nelle aree di servizio lungo le autostrade;
 - d) nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, nonché nei centri nautici o di porto;
 - e) nei mezzi di trasporto pubblico.
3. La vendita diretta, anche stagionale, da parte dei produttori coltivatori diretti.
4. L'attività di somministrazione all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, degli ospedali, cliniche ed istituti di ricovero, delle comunità in genere, impianti pubblici di qualsiasi tipo, compresi i mercati comunali, alla condizione che i locali in cui si effettua la somministrazione non abbiano accesso diretto od autonomo alla pubblica via.

5. L'attività degli esercizi di tipo "C" qualora sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago.
6. L'attività di somministrazione all'interno di enti o imprese pubbliche esercitata direttamente a favore dei propri dipendenti.

Art.20 - Parcheggi

Ogni nuovo esercizio deve disporre di una propria area di parcheggio contigua o comunque ubicata in località adiacente, che permetta il facile accesso all'esercizio stesso. La superficie da destinare a parcheggio non deve essere inferiore a quella prevista dall'articolo 7, comma 1 delle vigenti norme attuative del PRG e tale non viene considerata la superficie a parcheggio eventualmente monetizzata.

E' data priorità nel rilascio dell'autorizzazione a quei richiedenti che dimostrino di disporre di una superficie a parcheggio effettivo (si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione) uguale o superiore a quella sottoindicata e rispettino le altre ulteriori condizioni:

a) superficie a parcheggio:

- tipologia A - mq. 200 più mq. 10 per ogni mq. 10 di superficie di somministrazione superiore alla minima;
- tipologia B - mq. 100 più mq. 10 per ogni mq. 10 di superficie di somministrazione superiore alla minima;
- tipologia C - superficie pari al doppio della superficie sia dell'attività di svago che di somministrazione;

b) nel caso che nello stesso immobile siano presenti altre attività, la superficie a parcheggio per l'attività di somministrazione possa essere riservata con uno specifico atto, anche nel 50% delle misure sopraindicate.

Art. 21 – Collegamento con altre normative

Il presente regolamento, modifica, aggiorna o abroga ogni altra normativa regolamentare in contrasto con la presente.

All'inizio della trattazione del punto all'o.d.g. sono presenti n. 14 Consiglieri. Sono assenti i Consiglieri Zavattiero Roberto, Tonazzo Stefano, Rossetto Gloria.

Il Sindaco Presidente dà la parola **all'Assessore al Commercio Barichello Luigi** il quale informa l'Assemblea che l'argomento all'ordine del giorno era stato rinviato in una precedente seduta in quanto risultava necessario acquisire il parere della Commissione provinciale relativamente ai criteri numerici per il rilascio di nuove licenze.

Il parere favorevole è stato acquisito ed ora si rende necessario approvare le norme regolamentari che consentono il rilascio di nuove licenze non essendo stato ancora approvato il regolamento regionale di attuazione della legge.

Il **Consigliere Piccolo** si dichiara soddisfatto che vengano messi a punto questi regolamenti.

Il **Consigliere Scaglia** non concorda sulle misure dei parcheggi richiesti in centro storico.

Il Sindaco presidente mette quindi in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.11, contrari n.1 (Scaglia), astenuti n.2 (Duregon, Valentini) su n.14 Consiglieri presenti e n.12 votanti espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco Presidente

APPROVA LA PROPOSTA